



## **LINEE GUIDA**

# **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

## AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIX

**Ente Capofila Comune di Fermo.** Comuni di Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 15, Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge Regione Marche 01 dicembre 2014 n. 32 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”;
- “D.G.R. Marche n. 1373/2012 e D.G.R. Marche 1672/2012 - Convenzione Quadro per la Gestione Associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali – Rinnovo”, approvata dal Comitato dei Sindaci con deliberazione n. 17 del 22/01/2024.
- DGR Marche n.110/2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Istituzione e modalità operative dell'Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (U.O.SeS)”;
- DGR Marche n.111/2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2012 - 2014 - Governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell'assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali”;
- DGR Marche n. 328 del 20/04/2015 “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per gli anziani non autosufficienti”;
- DPCM 03 ottobre 2022 su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze recante: “Adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e riparto del Fondo per le Non Autosufficienze per il triennio 2022/2024”;
- DGR Marche 16 ottobre 2023 n. 1496 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/10/2022. Approvazione delle Linee attuative regionali degli interventi per la non autosufficienza di cui al Piano Nazionale Non Autosufficienza 2024 e delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali e delle modalità attuative del Fondo per le Non Autosufficienze relativi agli interventi “Anziani Non Autosufficienti”, “Disabilità gravissima” e “Vita indipendente” - Annualità 2022;
- PNRR 1.1.1 M5C3 Aree interne ATS XIX - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali e di comunità;
- PNRR 1.1.2 M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, Comunità e 3^ settore - Sostegno degli anziani non autosufficienti.
- PNRR, Area M5C2 Investimento 1.1.3 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, integrate ove necessario da risorse del Fondo nazionale politiche sociali. 2.7.3 Scheda LEPS Dimissioni protette.

## NORME GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1  
Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di definire la natura e le modalità organizzative del Servizio di Assistenza Domiciliare gestito in forma associata dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XIX e di disciplinarne l'accesso e l'erogazione. Tutti i cittadini residenti nei Comuni che aderiscono alla gestione associata, a parità di condizioni godono di uguale trattamento per l'accesso e la fruizione del Servizio.

Art. 2  
Definizione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato SAD) è un complesso di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale, mirati a garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali di vita, erogati direttamente al domicilio dell'assistito residente nei comuni dell'ATS XIX e/o negli altri luoghi in cui egli svolge la sua vita di relazione, comprese strutture sociali e sanitarie o uffici pubblici. I beneficiari sono persone che si trovano momentaneamente o in via continuativa impossibilitati a svolgere le azioni di vita quotidiana in maniera autonoma all'interno della propria abitazione o nel proprio contesto sociale di vita. Il servizio ha la finalità di prevenire e rimuovere cause e situazioni di difficoltà, anche momentanee, consentendo la permanenza nel normale ambiente di vita e riducendo, laddove possibile, il ricorso a strutture residenziali.

Art. 3  
Destinatari

Sono destinatari del Servizio tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, che si trovano nella necessità di sostegno domiciliare per soddisfare bisogni elementari, relativi alla cura della persona, al governo della casa e alla cura della normale vita di relazione, in ossequio al principio della salvaguardia della dignità del soggetto e del nucleo familiare. Nel caso di decesso del destinatario del servizio, questo potrà essere mantenuto a beneficio del nucleo familiare convivente qualora permangono le condizioni di grave disagio socio-assistenziale. Possono quindi usufruire del SAD tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'ATS XIX che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

1. età superiore ai 65 anni;
2. disabilità psico-fisica, anche di età inferiore ai 65 anni con certificazione da parte delle Unità Multidisciplinari dei servizi sanitari territoriali e in possesso di certificazione L. 104/92;
3. disagio sociale accertato dal Servizio Sociale professionale territorialmente competente.

Art. 4  
Finalità

Il S.A.D. persegue le seguenti finalità:

- previene e rimuove situazioni di bisogno e di disagio, consentendo al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui egli venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti, o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;

- favorisce l'inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria, contribuendo a rompere ogni forma di isolamento sociale;
- favorisce le dimissioni protette dopo periodi di ospedalizzazione e accompagnamento nel percorso di recupero delle normali attività psicofisiche;
- evita ricoveri in istituti o in ospedali, qualora non siano strettamente indispensabili;
- promuove l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
- favorisce l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona;
- favorisce il recupero delle potenzialità residue della persona ed il mantenimento dell'unità familiare;
- favorisce il miglioramento della qualità della vita al fine di perseguire un reale benessere soggettivo e sociale.
- supporta i familiari/"care givers", ovvero coloro che si prendono cura direttamente della persona non autosufficiente, alleggerendone l'isolamento e trasmettendo loro le necessarie competenze per un'autonomia di intervento nei giorni e negli orari non coperti dal servizio;
- attiva le reti sociali di solidarietà, promuovendo iniziative culturali e ricreative e sollecitando la collettività sul tema della solidarietà.

#### Art.5 Prestazioni

Le prestazioni del SAD debbono tendere al recupero, al mantenimento ed allo sviluppo del livello di autonomia nel contesto abitativo ed extra-domiciliare attivando le capacità potenziali della persona o del nucleo assistito.

Il servizio viene svolto, di norma, al domicilio dell'assistito residente nei comuni dell'ATS XIX e/o negli altri luoghi in cui egli svolge la sua vita di relazione, comprese strutture sociali e sanitarie o uffici pubblici.

Le prestazioni erogate sono:

❖ **aiuto per il governo dell'abitazione e per le attività domestiche:**

- riordino, cura delle condizioni igieniche e pulizia dell'alloggio (sia pulizia quotidiana che pulizie periodiche generali più approfondite)
- cambio, lavaggio e stiraggio biancheria della casa;
- acquisto generi alimentari e di ulteriori beni necessari all'utente;
- altro;

❖ **aiuto per la cura della persona:**

- igiene personale;
- cambio, lavaggio e stiraggio biancheria e indumenti personali;
- preparazione dei pasti;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- altro;

❖ **sostegno della persona nelle attività giornaliere:**

- aiuto ad una corretta deambulazione;
- aiuto alla mobilizzazione, vestizione e svestizione;
- aiuto nell'uso di accorgimenti o ausili per lavarsi;
- compagnia e ascolto dell'utente;
- pianificazione e monitoraggio dell'utilizzo delle economie per le spese quotidiane;
- trasporto e accompagnamento presso ambulatori medici, ospedali, presidi sociali in genere con mezzi messi a disposizione dalla Ditta (ivi compresi i mezzi privati degli operatori);
- altro;

❖ **aiuto per mantenere e favorire l'integrazione sociale:**

- interventi atti a favorire e incoraggiare i rapporti familiari e di buon vicinato
- interventi per sollecitare e favorire la presenza delle persone assistite alle attività sociali - ricreative -culturali organizzate nel territorio e nei centri sociali;
- aiuto e disbrigo di pratiche, anche informatizzate;
- informazioni sui servizi utili;
- aiuto nella risoluzione di eventuali problematiche nella gestione dell'abitazione;
- interventi volti a mantenere ed implementare le opportunità offerte dalle reti formali ed informali presenti nel territorio.
- trasporto e accompagnamento presso pubblici uffici, esercizi commerciali, luoghi di culto o gli altriluoghi in cui l'utente esplica la sua vita di relazione in genere;
- altro;

❖ **animazione digitale:**

- sostegno nelle procedure digitali (acquisizione SPID, prenotazione visite, creazione indirizzo email ...)
- supporto nell'utilizzo dei dispositivi e ausili digitali.

Il SAD **non** prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- attività domestiche straordinarie, salvo diversa indicazione dell'Assistente Sociale;
- interventi di tipo medico e/o infermieristici;
- Riabilitazioni specialistiche;
- Gestione delle risorse economiche dell'assistito.

Si specifica che tutte le prestazioni da svolgere devono essere previste all'interno del PAI (art.10)

## Art. 6

### Requisiti di accesso

- ❖ Il servizio è rivolto ai residenti nei comuni facenti parte dell'ATS XIX.
- ❖ Il servizio è rivolto a soggetti di età superiore ai 65 anni appartenente ad una delle seguenti categorie
  - Anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente, solo o con risorse parentali insufficienti;
  - Persona con disabilità, solo o con risorse parentali insufficienti.
- ❖ Il servizio è rivolto a soggetti di età inferiore ai 65 anni che abbiano:
  - la presa in carico delle Unità Multidisciplinari dei Servizi Sanitari Territoriali;
  - Certificazione L. 104/92.

- ❖ Altri soggetti non rispondenti alle categorie di cui sopra, per i quali sussiste una progettazione sociale integrata e condivisa con i servizi territoriali preposti (AST, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinari, ecc.).

#### Art. 7

##### Modalità di presentazione della domanda

Al servizio si accede su richiesta:

- Dell'interessato;
- Del familiare entro il 4° grado e affini entro il 2°;
- Della persona esercente le funzioni legali e di tutela della persona (tutore, curatore, amministratore di sostegno);
- Presentata d'ufficio dal servizio sociale del comune di residenza, dai servizi ospedalieri, MMG da altri servizi socio-sanitari;

La richiesta di Ammissione deve essere redatta su apposito modello, allegato "A" del presente regolamento corredato di:

1. Certificazione medica a cura del MMG: predisposta come da modello Allegato "B", nella quale dovrà essere indicato il grado di non autosufficienza del richiedente;
2. Certificazione della situazione economica come da Regolamento di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni dell'Ambito XIX approvato dal Comitato dei Sindaci con Deliberazione n. 30 del 27/09/2018.

La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza che, verificato il possesso dei requisiti di accesso provvede a trasmetterla al Servizio Sociale Territorialmente competente.

#### Art. 8

##### Istruttoria della domanda e ammissione

Il Servizio Comunale provvede alla verifica di ammissibilità della richiesta di attivazione del SAD e ad inviarla all'Ufficio di Coordinamento dell'ATS XIX. Successivamente, l'Assistente Sociale territorialmente competente, preposto alla valutazione del caso, effettua una visita domiciliare, nel corso della quale saranno raccolte tutte le informazioni necessarie alla valutazione dello stato di bisogno: condizioni abitative, sociali, presenza o meno di supporti parentali o amicali del nucleo richiedente. I dati vengono pertanto raccolti attraverso l'utilizzo del modello, allegato "C", che raccoglie tutti gli aspetti anamnestici e ogni altro elemento utile al servizio (bisogni e risorse, ipotesi di lavoro e piano di intervento).

Ad ogni richiesta viene attribuito un punteggio risultante dalla valutazione allegato "C", utile ai fini dell'immissione in graduatoria e viene definita la quota di compartecipazione a carico dell'utente secondo l'indicatore ISEE.

Il servizio di Assistenza Domiciliare viene attivato sulla base delle risorse disponibili assegnate all'Ente. L'esito della domanda viene comunicato al soggetto richiedente e al Comune di residenza.

#### Art. 9

##### Gestione delle liste di attese

Nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore alla possibilità ricettiva del servizio, si procederà alla formulazione di una graduatoria stilata in ordine decrescente in base all'attribuzione del punteggio, seguendo i criteri riportati nella scheda allegata, allegato "C".

Le nuove domande verranno valutate ed inserite in un'apposita graduatoria aggiornata trimestralmente. A parità di punteggio si dà priorità ai soggetti aventi i seguenti requisiti in ordine di precedenza:

- situazione economica svantaggiata dell'interessato;
- composizione del nucleo familiare (con precedenza alle seguenti situazioni: nuclei mono-familiari, presenza di altri soggetti in condizione di disabilità o affetti da patologie che necessitano di assistenza continua);
- assenza di una rete parentale di riferimento;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

Sarà inoltre data la priorità a chi non usufruisce di altri servizi o prestazioni (es. frequenza ai centri diurni, Home Care Premium, Vita Dipendente, ecc.) o comunque il monte ore sarà stabilito in correlazione ai servizi ed alle prestazioni già in atto.

#### Art. 10

##### Piano Assistenziale Individualizzato e attivazione del servizio

In caso di ammissione al servizio SAD l'Assistente Sociale territorialmente competente predisporrà il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) allegato "D", di concerto con l'assistito e la sua famiglia, indicando le ore di servizio previste, le modalità di svolgimento dello stesso, i tempi e le tipologie di prestazioni da attuare, le verifiche periodiche e l'eventuale quota di compartecipazione dell'utente alla copertura dei costi del servizio.

Il servizio viene di norma organizzato entro 15 giorni dall'ammissione dell'assistito e comunque attivato solo a seguito della sottoscrizione per accettazione del PAI da parte dell'interessato o della persona che se ne occupa.

Il monte ore assegnabile, a favore di ciascuna persona richiedente, può variare in relazione al risultato della valutazione sociale e non potrà superare le 12 ore settimanali.

#### Art. 11

##### Risoluzione del Servizio

Il servizio di assistenza domiciliare cessa in caso di:

- rinuncia scritta dell'utente o dei familiari;
- ricovero definitivo in struttura residenziale;
- trasferimento di residenza in altro nucleo in grado di garantire assistenza;
- trasferimento di residenza presso un comune diverso da quelli facenti parte dell'ATS XIX;
- superamento della momentanea criticità;
- erogazione assegno di cura;
- decesso dell'utente.

Il servizio di Assistenza Domiciliare, previa valutazione del Servizio Sociale, può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero della persona beneficiaria;
- ricovero in centro assistenziale e/o riabilitazione;
- soggiorno della persona presso parenti;
- soggiorno temporaneo dell'utente in altra località;

- mancato pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio, entro il mese successivo a quello di trasmissione del sollecito.

## Art. 12

### Compartecipazione al costo del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può prevedere la partecipazione degli utenti al costo del servizio, proporzionale alla propria capacità economica, reddituale e patrimoniale fatti salvi casi di particolare gravità sociale e/o socio-sanitaria su motivata richiesta del Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell'ATS XIX previo consenso del Comune interessato.

Ai fini della quota di compartecipazione in riferimento alla propria capacità economica, viene considerato l'ISEE ordinario e/o socio-sanitario, anche nella modalità ristretta, a seconda della situazione personale e/o familiare del beneficiario, come da Linee guida di applicazione dell'indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate dai Comuni dell'Ambito XIX approvato con Deliberazione n. 30 del 27/09/2018.

Il regime delle tariffe di compartecipazione avrà carattere lineare.

Ai fini del calcolo della quota di compartecipazione verrà utilizzata la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE beneficiario} - \text{ISEE minimo}) \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})}{\text{ISEE massimo} - \text{ISEE iniziale}} = + \text{tariffa minima}$$

Le persone sono tenute a stipulare con l'Ente apposito "Contratto" inerente il servizio erogato, con il quale si impegna a rifondere la propria quota mensile di compartecipazione.

Il soggetto richiedente che non presenti la documentazione ISEE dovrà versare il massimo della contribuzione e non risulterà sottoposto ad agevolazione.

Annualmente il Comitato dei Sindaci stabilisce i seguenti parametri per determinare la compartecipazione al costo del servizio:

- Soglia minima ISEE di esenzione.
- Soglia massima ISEE di compartecipazione.
- Tariffa oraria massima di compartecipazione da parte del beneficiario.
- Regole di Compartecipazione al costo del Servizio da parte dei Comuni associati.

## Art. 13

### Disposizioni transitorie

Questo regolamento è stato approvato dal Comitato Sindaci dell'Ambito Sociale XIX con delibera n. 29 del 16/12/2024 e dovrà essere recepito da tutti i Comuni dell'Ambito Sociale XIX entro e non oltre il 30 giugno 2025.

Al fine di uniformare il servizio, in fase di prima applicazione del presente regolamento, tutti gli utenti attualmente in carico al SAD dovranno ripresentare domanda di accesso al servizio. Per il principio di continuità assistenziale i soggetti già beneficiari del servizio che ripresenteranno domanda saranno ammessi con priorità assoluta in graduatoria. Il Comune di residenza si impegna, in tale fase, ad informare con ogni mezzo ritenuto opportuno, i propri residenti delle modalità di accesso e di

compartecipazione al servizio, al fine di evitare interruzioni o sospensione dello stesso a discapito dei beneficiari.

Art. 14  
Norme Finali

Il presente regolamento entra in vigore dal 01 Luglio 2025.

Per quanto non espressamente dichiarato nel presente Regolamento si applica la normativa nazionale e regionale in vigore.